

LE ASSENZE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI PUBBLICI NON INCIDONO SULLA PENSIONE E SUI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

di

* giuliano coan

La decurtazione retributiva per le assenze-malattia non ha riflessi negativi sul trattamento di pensione, sulla buonuscita e sul TFR. Vale la retribuzione virtuale. L'Inpdap con circolare 13 del 28 maggio ha precisato che la nuova disciplina sulla malattia per i dipendenti pubblici, che prevede il pagamento per i primi 10 giorni di assenza del solo trattamento economico fondamentale (art.71 del decreto legge 112/2008, legge 133/2008), non modifica la normativa in materia di copertura contributiva e la valutazione ai fini pensionistici e previdenziali.

La riduzione della retribuzione a causa della malattia, nei limiti dei primi 10 giorni, non diminuisce l'imponibile contributivo e conseguentemente i contributi devono essere calcolati sulla retribuzione virtuale corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio, sia per la quota a carico dell'Ente datore di lavoro, che per quella a carico del dipendente.

Il tutto nasce dall'articolo 71, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133, nel disporre in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede testualmente che, salvo le eccezioni previste, *"nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, in ogni caso denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio"*.

La circolare n.8/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, prevede che la trattenuta debba applicarsi per ogni giorno di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni nei casi in cui l'assenza si protrae oltre tale termine. In presenza di malattia di undici giorni o più, i primi dieci giorni debbono sempre essere assoggettati alle ritenute prescritte, mentre, per i successivi, occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL e dagli accordi di comparto.

La decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell'art.71 opera per tutte le fasce retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Si rileva che i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva, le cui variazioni percentuali sono diversificate a seconda dei periodi di assenza. Infatti, *i primi nove mesi di malattia sono interamente retribuiti, con esclusione di ogni compenso accessorio; per i successivi tre mesi viene riconosciuto il 90% della retribuzione; il 50% per gli ulteriori sei mesi. Il successivo periodo di diciotto mesi, che il dipendente può richiedere in casi particolarmente gravi, è senza retribuzione.*

Non essendo state abrogate dette decurtazioni contrattuali dalla innovata disciplina, la trattenuta di cui al comma 1 dell'art.71 opera per i primi dieci giorni aggiungendosi al regime contrattuale vigente relativo alla retribuzione in caso di malattia.

GLI ADEMPIMENTI A CURA DELLE AMMINISTRAZIONI

Ai fini pensionistici

Per quanto concerne gli adempimenti contributivi, si osserva, **che a fronte della decurtazione della retribuzione a causa della malattia nei limiti dei primi dieci giorni l'imponibile contributivo non diminuisce nella stessa misura.**

Conseguentemente i contributi vanno calcolati sulla retribuzione cosiddetta virtuale, corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio.

Parimenti non viene ridotto l'imponibile su cui calcolare il contributo dello 0,35 da versare a favore della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, nonché l'eventuale contribuzione a favore dell'Assicurazione Sociale Vita.

In particolare, le Amministrazioni e gli Enti iscritti sono tenuti al versamento contributivo in favore dei dipendenti assenti per malattia con le seguenti modalità: nell'ipotesi di retribuzione corrisposta in misura ridotta ovvero nell'ipotesi di assenza totale di retribuzione, la quantificazione degli oneri contributivi, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore, deve essere calcolata sulla retribuzione **corrispondente a quella costituita da tutte le voci retributive concorrenti al computo della quota A di pensione.**

A fini del TFS/TFR

Anche per quanto attiene i riflessi ai fini del TFS e TFR, le modifiche introdotte dal più volte citato art. 71 nulla hanno innovato.

Ne consegue che le Amministrazioni e gli Enti datori di lavoro, nel caso di decurtazioni alla retribuzione del dipendente, dovranno continuare a versare i contributi ex ENPAS o ex INADEL sull'intera retribuzione virtuale utile ai fini delle citate prestazioni.

Ai fini della DMA (denuncia mensile analitica)

E' evidente che gli adempimenti previsti ai fini della corretta compilazione della D.M.A. non subiscono alcuna modificazione.

Si rammenta, al riguardo, che l'imponibile virtuale deve essere indicato sia al quadro EO ovvero V1, ai rispettivi campi 26 (retribuzione fissa e continuativa), ai campi 32 (imponibile pensionistico per il periodo) oltre che ai campi 39 (imponibile cassa credito), avendo cura di inserire come "tipo servizio" quello ordinario, in attesa dell'introduzione di un apposito codice.

* esperto in materie previdenziali
già docente e consulente di un Istituto Previdenziale